

AGEVOLAZIONI

Gli investimenti pubblicitari del 2020 alla verifica del sostentimento del costo

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

ORGANO DI CONTROLLO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE: NOMINA, VIGILANZA, VERIFICHE E RELAZIONE ANNUALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

I contribuenti che hanno effettuato nell'anno 2020 **investimenti in mezzi pubblicitari** dovranno comunicare, **entro l'8 febbraio 2021**, l'importo delle spese effettivamente sostenute per poter usufruire del credito di imposta in compensazione.

A norma dell'[articolo 57-bis D.L. 50/2017](#), convertito con modificazioni dalla L. 96/2017, per **l'anno 2020**, è riconosciuto un **credito di imposta fino al 50%** della spesa sostenuta (nel limite della risorse disponibili), ai soggetti che hanno effettuato investimenti pubblicitari sulle **emittenti televisive e radiofoniche** locali, analogiche o digitali, iscritte al Roc e sui **giornali quotidiani e periodici**, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il Roc, e dotati del Direttore responsabile.

Ricordiamo che **non sono ammesse** al credito d'imposta le spese sostenute per **altre forme di pubblicità** (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc.).

Per accedere all'agevolazione i contribuenti hanno presentato all'Agenzia delle entrate apposita **“comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”**, entro il **30 settembre 2020**, funzionante come prenotazione delle risorse ed hanno indicato i dati degli investimenti già effettuati e/o **ancora da effettuare** nell'anno 2020.

In data 25 novembre 2020 è stato pubblicato sul sito del governo **“Dipartimento per l'informazione e l'editoria”** l'elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta ammessi, **con l'indicazione dell'importo teoricamente fruibile** da ciascuno di essi e con l'indicazione della

percentuale provvisoria di riparto.

Le percentuali di riparto applicate ai sensi dell'[articolo 4, comma 1, D.P.C.M. 90/2018](#), sono state: per investimenti su **stampa il 14,8%**, per **investimenti su radio e televisioni il 6,5%** e per investimenti su entrambi i canali dal 6,5% al 14,8%.

Gli importi indicati nell'elenco sono stati determinati tenendo conto dello stanziamento previsto come **tetto di spesa per l'anno 2020**, pari a 85 milioni di euro, di cui 50 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche *online*, e 35 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Poiché le **risorse destinate alla copertura dell'agevolazione sono risultate inferiori** all'ammontare totale del credito di imposta richiesto, si è reso necessario effettuare la ripartizione delle stesse tra i richiedenti.

Per **confermare la prenotazione effettuata** con la “comunicazione per l'accesso” per l'anno 2020, è necessario inviare, **dall'8 gennaio all'8 febbraio 2021** (anziché dal 1° al 31 gennaio 2021), con la stessa modalità telematica, la **“dichiarazione sostitutiva”** relativa agli investimenti effettuati. Non deve essere allegato nessun documento.

Le **spese si considerano sostenute** secondo quanto previsto dall'[articolo 109, comma 2, lettera b\), Tuir](#). Per l'individuazione dell'esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, pertanto, trova applicazione il **principio di competenza**, in base al quale i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le **prestazioni stesse sono ultimate**, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.

Il richiedente (soggetto beneficiario) è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell'Amministrazione, tutta la **documentazione a sostegno della domanda: fatture** (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari), **attestazione sull'effettuazione delle spese sostenute**, rilasciata dai soggetti legittimi, individuati dall'[articolo 4, comma 2, D.P.C.M. 90/2018](#) (soggetti di cui all'[articolo 35, commi 1, lettera a, e 3, D.Lgs. 241/1997](#), legittimi a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'[articolo 2409-bis cod. civ.](#)).

Nel caso in cui la **comunicazione telematica sia trasmessa da un intermediario**, questo è tenuto a conservare copia della comunicazione per l'accesso e copia delle dichiarazioni sostitutive previste nel modello, compilate e sottoscritte dal richiedente (soggetto beneficiario) e copia di un documento di identità dello stesso richiedente.

Solo in esito alla presentazione delle **“dichiarazioni sostitutive”**, sarà formato l'elenco dei soggetti ammessi all'agevolazione.

Il credito di imposta è utilizzabile **unicamente in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs](#)

241/1997, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (**a partire dal quinto giorno lavorativo** successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi). Il **codice tributo da utilizzare 6900** è stato istituito con la risoluzione 41/E/2019.

Anche per l'anno 2020 il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari è soggetto al limite degli aiuti **"de minimis"** di cui ai regolamenti dell'Unione europea richiamati nella norma istitutiva (articolo 57 bis D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla **L. 96/2017**), come peraltro confermato dal **"Decreto Cura Italia"** (articolo 98 D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla **L. 27/2020**) e dal "decreto rilancio" (articolo 186 D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla **L. 77/2020**). L'agevolazione in oggetto, pertanto, **non** rientra tra gli aiuti di cui alla Comunicazione della CE **"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"** (2020/C 91 I/01).

Per l'anno 2021 la Legge di bilancio (articolo 1, comma 608, L. 178/2020) ha prorogato con modifiche l'agevolazione per gli anni 2021 e 2022 limitatamente agli investimenti effettuati sulla stampa.